SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

Presidenza del Vice Presidente BUSSETI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele» **(468)**, d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 11, 12, 14 e *passim*
MICOLINI *(DC), relatore alla Commissione* 11, 12, 15 e *passim*

«Tutela della denonimazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» **(1511)**, d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 25

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi» **(1513)**, d'iniziativa dei deputati Parlato; ed altri; Sterpa ed altri; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
CASCIA *(PCI)* ..... 3, 6, 8 e *passim*
CIMINO *(DC), sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* ..... 4, 5, 6 e *passim*
DIANA *(DC)* 3, 10
NEBBIA *(Sin.-Ind.)* 3, 8, 9
PERRICONE *(PRI)* ..... 4, 5, 6 e *passim*
VERCESI *(DC), relatore alla Commissione* ... 2, 3, 4 e *passim*

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Parma **(1514)**, d'iniziativa dei deputati Borra ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 31, 35, 43
CIMINO *(DC), sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 43
MICOLINI *(DC)* 35

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi» (1513), d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Sterpa ed altri; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi», d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Sterpa ed altri; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di passare all'esame degli articoli intendo fare alcune brevi considerazioni. Debbo anzitutto preannunciare che presenterò diversi emendamenti ai vari articoli, nella elaborazione dei quali ho inteso recepire le osservazioni che il senatore Murmura (estensore designato del parere) ha fatto a nome della Commissione affari costituzionali.

Ad eccezione del primo emendamento, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 e già illustrato ieri, a mio parere tutte le proposte modificative tendono a migliorare il testo al nostro esame. Comunque mi soffermerò dettagliatamente su di essi nel momento in cui esamineremo i vari articoli a cui si riferiscono. Debbo però precisare ancora una volta che il senatore Murmura, a nome della Commissione affari costituzionali, ha espresso parere favorevole sull'intera proposta emendativa da me avanzata.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Effetti della dichiarazione di conversione*)

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della

comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

2. Il termine utile per la richiesta di conversione è riaperto per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a mio parere la riapertura del termine utile per la richiesta di conversione comporta numerosi problemi e forse potrebbe determinare gravi motivi di dissenso. Da tale considerazione deriva la mia proposta emendativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

CASCIA. Signor Presidente, intendo fare una dichirazione di voto sull'emendamento al nostro esame, ma più in generale su tutte le proposte di modifica presentate dal relatore. Il Gruppo comunista voterà contro questo emendamento poichè – come è stato detto sin dall'inizio – siamo contrari a modificare il testo al nostro esame. Infatti a nostro avviso si poteva e si doveva approvare il provvedimento nel suo testo originario, in modo da farlo diventare definitivo.

Emerge invece la volontà di proporre modifiche e quindi di sottoporre nuovamente il disegno di legge all'esame della Camera. Non condividiamo tale volontà e l'iniziativa politica della maggioranza che è alla sua base. Voteremo perciò contro questo e contro tutti gli altri emendamenti presentati dal relatore.

NEBBIA. La Sinistra indipendente si associa alle considerazioni svolte dal senatore Cascia a nome del Gruppo comunista. Dichiaro perciò il mio voto contrario a tutte le proposte emendative per evitare che questo provvedimento, che considero urgente, sia inviato nuovamente alla Camera dei deputati.

DIANA. Dichiaro il mio voto favorevole alla proposta del relatore Vercesi perchè spero che essa rappresenti un tentativo concreto di rasserenare i rapporti nelle campagne.

Tutti coloro che si preoccupano di pacificare in fretta le campagne dovrebbero tenere ben presente il parere della 1ª Commissione competente e dovrebbero ricordare che l'obiettivo da raggiungere non è quello di legiferare al più presto, ma quello di legiferare bene. Se perciò sarà necessario rinviare il provvedimento alla Camera, bisognerà agire in tal senso. Tra l'altro voglio ricordare che la Camera dei deputati potrà riesaminare soltanto le parti del provvedimento che il Senato modificherà. Quindi l'altro ramo del Parlamento potrà agire in modo sollecito.

Le urgenze e le pressioni fatte da una parte politica che considera assolutamente ininfluente il voto del Senato ai fini dell'approvazione di una legge mi trovano perciò del tutto dissenziente.

A mio parere desta preoccupazione il disposto del comma 1 dell'articolo 1 non solo per quanto riguarda il concedente estromesso, ma anche per quanto riguarda il concessionario il quale, qualora perda la causa, potrebbe vedersi riconoscere dal giudice l'obbligo di corrispondere tutto quanto non ha corrisposto negli anni precedenti. Tuttavia non presenterò un emendamento in tal senso e dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dal relatore.

PERRICONE. Il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(*Ulteriore caso di esclusione della conversione*)

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dall'articolo 29-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole «da almeno due anni...» sino alla fine del comma con le seguenti: «da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge».

VERCESI, *relatore alla Commissione.* L'emendamento si illustra da sè.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PERRICONE. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato:

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(*Imprenditore agricolo a titolo principale*)

1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, semprechè sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la Regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. La Regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Su questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire al comma 2 le parole: «dall'articolo 29-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203» con le altre: «dall'articolo 4 della presente legge».

PERRICONE. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire al comma 2 dell'articolo 3 le parole: «dall'articolo 29-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203» con le altre: «dal successivo articolo 4 della presente legge».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(*Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa*)

1. Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-*bis*. - (*Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa*). - *1*. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonìa parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi».

Su questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'alinea e le successive parole: «Art. 29-*bis*. - (*Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa*)».

PERRICONE. La mia parte politica è favorevole.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere l'alinea e le successive parole: «Art. 29-*bis*. - (*Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa*)».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CASCIA. Signor Presidente, dichiaro che, malgrado la modifica apportata, il Gruppo comunista vota a favore dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 5.

(*Opposizione del concedente - Onere della prova*)

1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-*bis*. - (*Opposizione del concedente*). - *1*. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46».

2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

È approvato.

Art. 6.

(*Scorte*)

1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-*bis*. - (*Scorte*). - *1*. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.

2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente».

È approvato.

Art. 7.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall'articolo 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre che nei casi di cui alla lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa

aver luogo in presenza della causa di esclusione di cui all'articolo 2 della presente legge.

È approvato.

Art. 8.

(*Competenze*)

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Restano comunque salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo 8-bis: «1. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui al successivo articolo 45"».

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CASCIA. Il Gruppo comunista esprime voto contrario all'emendamento.

NEBBIA. Anche il Gruppo della Sinistra indipendente vota contro questo emendamento.

PERRICONE. Signor Presidente, il mio voto sarà favorevole all'emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore, facendo presente che, in sede di coordinamento, si deciderà la collocazione più opportuna di tale articolo aggiuntivo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(*Effetti*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato».

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Si tratta solo di una dizione migliore e tecnicamente più corretta rispetto al testo dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore interamente sostitutivo dell'articolo 9.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

CASCIA. Signor Presidente, il Gruppo comunista si asterrà, ma siccome nel Regolamento del Senato il voto di astensione è equiparato al voto contrario voglio sottolineare che politicamente questa astensione non ha un valore politico di voto contrario. Infatti, noi ci asteniamo per le ragioni già dette, perchè volevamo approvare definitivamente il provvedimento in questa sede. La maggioranza ha voluto introdurre delle modifiche e noi non condividiamo questa condotta. Poi, nel merito, con questa modifica si è cercato di restringere l'area di intervento della legge eliminando il comma 2 dell'articolo 1. Questi aspetti noi li valutiamo negativamente, però siamo dell'avviso che questa legge sia utile per superare in modo positivo le vertenze in atto presso la magistratura tra concedente e concessionario; perciò riteniamo utile sottolineare questo aspetto positivo.

Concludo dicendo che siccome la maggioranza si è assunta la responsabilità di modificare questo testo, che dovrà essere riesaminato dalla Camera, a nostro avviso la maggioranza stessa deve essere responsabile anche dell'approvazione della legge alla Camera dei deputati e dei tempi in cui questo avverrà. A nostro avviso tale responsabilità ricade completamente sulla maggioranza. Questa non è solo una critica, ma è anche un invito alla maggioranza ad impegnarsi affinchè alla Camera il testo venga approvato sollecitamente.

NEBBIA. Signor Presidente, anche la Sinistra indipendente si asterrà perchè considera l'importanza di una legge che risolva i

problemi relativi ai cosiddetti patti agrari e considera che ci sia stato un peggioramento con gli emendamenti adesso introdotti. La necessità di arrivare ad una soluzione dei problemi in atto, delle controversie in corso e gli aspetti positivi presenti in alcuni degli altri articoli inducono il mio Gruppo ad esprimere un voto di astensione che poi, alla Camera, si tradurrà in un contributo nel tentativo di far approvare questo provvedimento.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo solo per affermare che in questa materia è difficile dividere con un taglio netto il torto e la ragione.

Questo disegno di legge (che mi auguro venga approvato e per il quale accetto per la parte che mi spetta quanto è stato richiesto dal senatore Cascia sul piano dell'impegno perchè venga approvato al più presto alla Camera) nel momento in cui sarà legge dello Stato servirà a superare parecchie situazioni attualmente in crisi ed oggetto di vertenza tra concedenti e mezzadri. Quindi darà una spinta a superare in via definitiva la conflittualità - che è inevitabile ogni qualvolta si va a toccare un interesse che riguarda rapporti associativi, contratti tra concedente e mezzadro o tra concedente e affittuario - e potrà diventare utile nella misura in cui anche le associazioni professionali, utilizzando le indicazioni recuperate in questa legge in termini positivi, potranno aiutare a dare serenità al mondo agricolo e a chiudere rapidamente il maggior numero possibile di vertenze in atto.

Mi rendo conto che le modifiche introdotte comporteranno un *iter* un po' più lungo, ma ritengo che entro gennaio la Camera potrà trasformare definitivamente in legge questo provvedimento che oggi stiamo per approvare. Quindi, senza trionfalismi, con la convinzione di aver fatto un buon lavoro, ci auguriamo che i tempi alla Camera, anche per le nostre pressioni, siano tali da non farci pentire degli aggiustamenti fatti.

DIANA. Avrei una forte intenzione di astenermi, come i colleghi del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente, perchè il testo che stiamo per votare, anche se modificato dagli emendamenti apportati, a mio modo di vedere è eccessivamente penalizzante per quella parte che è la più debole in quanto deve dare l'onere della prova, su richiesta della controparte viene estromessa dalla gestione del fondo e solo attraverso il ricorso alla magistratura può dimostrare le sue buone ragioni per riprendere in mano la gestione del fondo. Il che significa un periodo di anni durante il quale essa non può esercitare il proprio diritto di impresa. Si tratta, in sostanza, di una controparte che non viene certamente beneficiata da questo testo, checchè ne dicano i colleghi comunisti e della Sinistra indipendente.

Voterò a favore di questo disegno di legge soltanto perchè mi auguro che l'emendamento che noi abbiamo introdotto consenta alle parti, assistite dalle loro organizzazioni sindacali, di trovare l'accordo per raggiungere delle soluzioni eque: infatti gli accordi in materia di contratti agrari sono stati fatti tutti in base all'articolo 45 della legge n. 203, che dà la possibilità alle parti di stipulare contratti anche al di là di quello che dice la legge stessa, tanto decantata come perfetta e risolutiva di tutte le controversie in atto. Voto a favore di questa formula

solo perchè mi auguro che l'emendamento di cui trattasi possa contribuire a riportare quella serenità, tra le parti, necessaria per la buona conduzione delle campagne e che viene sollecitata anche ed esplicitamente dal parere della 1ª Commissione affari costituzionali.

PERRICONE. Il Gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento, anche in considerazione del fatto che sono stati accolti alcuni emendamenti molto importanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

«Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele» (468), di iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele» di iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori.

Comunico che la Commissione giustizia ha fatto pervenire il seguente parere:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole. Con riferimento però all'articolo 16, comma 1, si rileva come non sia opportuna la previsione della obbligatorietà della declaratoria di recidiva. Trattandosi di un istituto - quello della recidiva - di portata generale, non sembra esservi motivo per distaccarsi dalle linee della disciplina dettata, in materia, dagli articoli 99 e seguenti del codice penale. Conseguentemente anche l'entità delle pena e delle sanzioni dovrebbe essere riportata alle misure di cui alla normativa codicistica».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono disponibile per accettare l'indicazione della Commissione giustizia e rivedere il comma 2 dell'articolo 16. Presenterò a tal fine un emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

CAPO I

DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Art. 1.

1. La denominazione di origine di «prosciutto di San Daniele» ovvero «prosciutto di San Daniele del Friuli» è riservata esclusivamente

al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, e preparate secondo le prescrizioni della presente legge;

b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.

È approvato.

Art. 2.

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:

a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;

b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;

c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;

d) il sapore dolce delle carni;

e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere un punto *f*) così formulato:

f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui *standard* sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura.

CAPO II

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 3.

1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini, da cui provengono le cosce fresche di cui all'articolo 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1.

3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

È approvato.

Art. 4.

1. Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del prosciutto di San Daniele devono essere di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi e non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione; devono inoltre essere munite di un timbro indelebile impresso a fuoco a cura del macellatore.

2. All'atto della salagione, sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo od impresso un timbro a fuoco attestante la data di inizio della lavorazione.

3. Le fasi di preparazione, dalla salatura alla stagionatura, da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge, devono essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1 e devono essere idonee a garantire le tradizionali qualità del prodotto.

4. È vietato qualsiasi procedimento di stagionatura forzata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Micolini il seguente emendamento:

Sostituire al comma 1 le parole: «9,5 chilogrammi» *con le parole*: «10 chilogrammi».

MICOLINI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Il prosciutto di San Daniele, dopo l'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 1, potrà essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10 e secondo le modalità che verranno determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 6.

1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonchè sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualità tipiche dello stesso.

2. Per il prosciutto non tutelato è comunque vietato:

a) utilizzare la denominazione «prosciutto di San Daniele» o «prosciutto di San Daniele del Friuli» nonchè qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome «San Daniele»;

b) utilizzare espressioni quali «tipo San Daniele», «stagionato a San Daniele», ovvero quali «stagionato nella zona tipica di San Daniele» e «lavorato alla San Daniele»;

c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione «San Daniele» o «San Daniele del Friuli» con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;

d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in

inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità dello stesso.

3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.

È approvato.

Art. 7.

1. L'uso della denominazione «San Daniele» o «San Daniele del Friuli» e di ogni altra indicazione contenente il toponimo suddetto, nell'ambito di singole ragioni sociali e marchi d'impresa, è vietato a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, fatte salve le ragioni sociali ed i marchi d'impresa la cui utilizzazione sia provata da data anteriore.

2. È in ogni caso vietata la vendita di prosciutti la cui etichettatura faccia riferimento ad aziende e loro sedi in San Daniele del Friuli che non siano titolari di prosciuttifici ubicati nella zona tipica di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 8.

1. L'uso del contrassegno di cui all'articolo 1 è riservato all'organismo abilitato, anche come segno distintivo e per iniziative volte alla valorizzazione del prodotto tutelato.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Micolini il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

2. Le violazioni dei divieti di cui agli articoli 6 e 7 costituiscono, salve le sanzioni di cui ai successivi articoli, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO III

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 9.

1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonchè tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti nonchè, qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele.

È approvato.

Art. 10.

1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanità.

2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo abilitato. Questo può essere un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanità, d'intesa tra loro;

b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

È approvato.

Art. 11.

1. L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni, nonchè i sigilli di cui controlla l'apposizione; presiede all'applicazione

del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della presente legge.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e delle prestazioni eseguite dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dall'organismo abilitato, comporta l'interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni e prestazioni, nonchè del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Micolini i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere, dopo le parole: «della presente legge», *le parole*: «anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1»;

Al comma 3 sostituire le parole: «al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», *con le parole*: «ai Ministeri vigilanti».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura.

Art. 12.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e

della sanità, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;

b) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;

c) le modalità per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

d) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;

f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Micolini alcuni emendamenti.

Il primo tendente ad aggiungere al punto *c*), dopo le parole «del sigillo» le parole: «o timbro a fuoco».

Il secondo tende ad aggiungere, dopo il punto *f*), i seguenti punti:

«*g*) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1;

h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione».

Il terzo tende ad aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura.

CAPO IV

SANZIONI

Sezione I

SANZIONI PENALI

Art. 13.

1. Chiunque pone in vendita o comunque immette al consumo prosciutto non tutelato utilizzando indicazioni tali da ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o da attribuirgli qualità tipiche dello stesso, è punito con la reclusione da un mese a un anno o con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato, nonchè chiunque contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 7.

3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

È approvato.

Art. 14.

1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura.

È approvato.

Art. 15.

1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la

reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile e di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

È approvato.

Art. 16.

1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero.

2. La sentenza di condanna per i reati previsti ai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo le osservazioni della Commissione giustizia, propongo una modifica all'articolo al nostro esame, tendente ad eliminare l'obbligatorietà legale della recidiva. Propongo quindi che al primo comma dell'articolo le parole: «sono raddoppiate» siano sostituite con le altre: «possono essere aumentate fino al raddoppio». Ritengo infatti più opportuno prevedere una facoltà per il giudice, eliminando ogni automatismo nell'ambito della recidiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore Micolini, tendente a sostituire, al comma 1, le parole: «sono raddoppiate», con le altre: «possono essere aumentate fino al raddoppio».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17.

1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 3 per suini non allevati ed alimentati conformemente a quanto disposto dalla

presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce non accompagnate dai prescritti certificati o, comunque, ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi.

È approvato.

Art. 18.

1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui all'articolo 9, sono puniti:

a) l'allevatore, con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;

b) il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;

c) il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;

d) il commerciante, con la sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera *c*) del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

È approvato.

Art. 19.

1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa l'apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.

2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni emanate al riguardo dall'organismo abilitato, è punito con la sanzione pecuniaria di lire diecimila per ogni coscia.

3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'asportazione dei sigilli indebitamente applicati.

È approvato.

Art. 20.

1. Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il fatto non

costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, potrà essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

È approvato.

Art. 21.

1. La rilevazione degli illeciti amministrativi è demandata agli ispettori dell'organismo abilitato.

2. Detti ispettori potranno accedere a qualsiasi luogo in cui si ritenga possano acquisirsi prove in ordine alla avvenuta effettuazione di illeciti amministrativi e potranno richiedere a chiunque l'esibizione della documentazione comunque ritenuta utile per dette finalità.

3. Gli ispettori potranno inoltre applicare sul prodotto oggetto di accertamento segni indelebili di identificazione.

4. Delle operazioni compiute gli ispettori dovranno redigere processo verbale in duplice esemplare da sottoporre alla sottoscrizione anche da parte del soggetto inquisito, al quale verrà consegnato uno dei suddetti esemplari.

È approvato.

Art. 22.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni dovranno essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio della regione Friuli-Venezia Giulia perchè proceda alla irrogazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore tendente ad eliminare, al comma 3, le parole: «della regione Friuli-Venezia Giulia».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. È opportuno che la normativa riguardi le Camere di commercio dell'intero paese, non solo quelle del Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 23.

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa.

È approvato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di San Daniele, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1 di industrie insalubri di prima classe, così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali è subordinato al preventivo favorevole parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

Su questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a inserire il seguente comma aggiuntivo:

«2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, con particolare riguardo alla qualità dell'aria, è demandata alle Regioni competenti, nei modi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la mia proposta fa riferimento alla normativa relativa al controllo ambientale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini, tendente a proporre un comma aggiuntivo all'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente articolo dopo l'articolo 24:

«Art. 24-*bis*.

1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformità delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'asportazione della parte distale dovrà avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'articolo 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'articolo 4.

3. I prosciutti che hanno subito l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10.

4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresì dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Con questo articolo si consentirà l'esportazione del prodotto in tutti i mercati internazionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, che diventa articolo 26. Ne do lettura:

Art. 25.

1. Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507, e la legge 5 gennaio 1984, n. 2.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre 1982 e 26 aprile 1983.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad inserire, in fine, alla fine del comma 3, le parole: «e 16 aprile 1987».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire, in fine, le parole: «e 16 aprile 1987».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, che diventa articolo 27. Ne do lettura:

Art. 26.

1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» (1511), d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta di ieri.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

CAPO I

DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL «PROSCIUTTO DI MODENA»

Art. 1.

(Denominazione d'origine e zona di produzione)

1. La denominazione «prosciutto di Modena» è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo D'Enza, Quattro Castella, Ciano D'Enza, Viano, Castelnuovo Monti.

È approvato

Art. 2.

(Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura)

1. Il «prosciutto di Modena» si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nel territorio nazionale, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

2. La stagionatura del prodotto denominato «prosciutto di Modena» non può essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura.

3. Le cosce fresche del «prosciutto di Modena» non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

È approvato

Art. 3.

(*Caratteristiche del prodotto*)

1. Le particolari caratteristiche qualitative del «prosciutto di Modena» al termine della stagionatura rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso minimo non inferiore a chilogrammi sette;

c) colore rosso vivo del taglio;

d) sapore sapido ma non salato;

e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;

f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

È approvato

CAPO II

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 4.

(*Controlli*)

1. Le imprese produttrici del «prosciutto di Modena» presenti nella zona del bacino del Panaro di cui all'articolo 1 e operanti nei comuni di cui al medesimo articolo sono tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonchè controlli, verifiche ed esami delle carni da lavorare o lavorate e dei procedimenti di lavorazione, nonchè in ordine alla tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste dalla presente legge.

2. Le imprese produttrici di «prosciutto di Modena» devono essere autorizzate ai sensi delle vigenti leggi sanitarie nonchè, con autonomo atto, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alla verifica della qualità e della tipicità del prodotto e alla idoneità della produzione a conformarsi al dettato della presente legge.

È approvato

Art. 5.

(*Contrassegni per la commercializzazione*)

1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui

all'articolo 2 e la data di inizio della stagionatura, nonchè accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorchè cumulativa per più pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

2. Al momento dell'immissione al consumo il «prosciutto di Modena» deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garantisca la qualità e l'origine del prodotto e che consenta l'individuazione puntuale del produttore.

3. Il «prosciutto di Modena» può essere commercializzato anche frazionato purchè su ogni pezzo o porzione compaia la qualificazione del prodotto. In tal caso il contrassegno di qualità e di individuazione puntuale del produttore è apposto sull'involucro di contenimento del pezzo o porzione.

È approvato

CAPO III

VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

Art. 6.

(*Vigilanza*)

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È approvato

Art. 7.

(*Vigilanza delegata*)

1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 può essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:

a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;

b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parità di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;

c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.

2. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il consorzio ove delegato è assistito da una commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanità, e tre esperti nominati dal Presidente della Giunta della regione Emilia Romagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione è presieduta dal presidente del consorzio del prosciutto di Modena.

È approvato

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 8.

(*Disposizioni penali*)

1. Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire.

2. Alla stessa pena è soggetto chiunque fa uso della denominazione «prosciutto di Modena», accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine – ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione «prosciutto di Modena» – o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.

È approvato

Art. 9.

(*Contraffazione*)

1. Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

2. In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in paese straniero – sotto la denominazio-

ne di cui all'articolo 1 – prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui all'articolo 8 e al precedente comma 1 sono raddoppiate.

È approvato

Art. 10.

(*Impedimento alle verifiche e falsa documentazione*)

1. Chiunque – per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Modena – impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 è punito con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila.

2. Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata dall'articolo 5 per un periodo da uno a sei mesi.

È approvato

Art. 11.

(*Pubblicazione della sentenza*)

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno di settore.

È approvato

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

(*Norme di esecuzione*)

1. Le norme di esecuzione della presente legge sono definite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Le norme di esecuzione in particolare:

a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del «prosciutto di Modena» in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;

b) determinano i mezzi di controllo della produzione;

c) definiscono le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;

d) dispongono in ordine all'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. Per i compiti di cui alla presente legge i Ministeri interessati possono delegare le regioni nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi.

È approvato

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Parma» (1514), d'iniziativa dei deputati Borri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Parma», di iniziativa dei deputati Borri ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento rinviata nella seduta di ieri.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

CAPO I

DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Art. 1.

(*Denominazione del prodotto*)

1. La denominazione di origine «prosciutto di Parma» è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne

in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti.

È approvato

Art. 2.

(*Zona tipica di produzione e stagionatura*)

1. La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone.

2. Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione e non deve essere inferiore ai dieci mesi per i prosciutti tra i sette e i nove chilogrammi di peso ed ai dodici mesi per quelli di peso eccedente i nove chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui al precedente articolo 1.

È approvato

Art. 3.

(*Caratteristiche merceologiche*)

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma a stagionatura ultimata sono:

a) forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare la immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di sei centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli otto e i dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette;

c) colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Micolini il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, la seguente lettera e):

e) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui *standard* sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 11.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO II

PRODUZIONE E VENDITA

Art. 4.

(*Prescrizioni produttive*)

1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui al precedente articolo 1, devono essere conformi alle prescrizioni, una volta divenute operanti, emanate dall'organismo abilitato di cui al successivo articolo 11 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità.

2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle prescrizioni di cui al comma 1.

3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

È approvato

Art. 5.

(*Divieto di conservazione e tipicità delle fasi di produzione*)

1. Le cosce dei suini impiegati per la produzione del prosciutto di Parma non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione, e devono essere muniti di un timbro indelebile impresso a cura del macellatore.

2. All'atto della salagione sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo attestante la data di inizio della lavorazione.

3. Le fasi di produzione devono essere effettuate, dalla salagione alla fine della stagionatura, nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

È approvato

Art. 6.

(*Contrassegno per il prodotto disossato*)

1. Il prosciutto di Parma, dopo l'applicazione del contrassegno, può essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 2.

È approvato

Art. 7.

(*Norme di garanzia*)

1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, sugli imballaggi, sugli involucri, sulle etichette e simili, nonchè sui documenti comunque riferentisi al prodotto, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di Parma o rivendicare le qualità tipiche di esso.

2. È comunque vietato per il prosciutto non tutelato:

a) utilizzare la denominazione «prosciutto di Parma» nonchè qualsiasi altra denominazione o indicazione contenente o facente riferimento al nome «Parma» nonchè a qualsiasi altro nome di comune compreso nella zona tipica di cui al precedente articolo 2;

b) utilizzare espressioni quali «tipo Parma», «stagionato a Parma», anche se riferite ad altri comuni della zona tipica, ovvero quali «stagionato nella zona tipica», «lavorazione alla parmigiana» e simili;

c) utilizzare, nell'indicazione della sede dell'impresa produttrice o dello stabilimento di produzione, i nomi dei comuni della zona tipica con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a tre millimetri di larghezza, nonchè utilizzare, nell'indicazione della provincia, il nome «Parma», in luogo del quale dovrà essere utilizzata la sigla «PR»;

d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità di esso.

È approvato

Art. 8.

(*Divieto di denominazioni concorrenti*)

1. L'uso delle denominazioni geografiche riferentisi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'articolo 2 o loro variazioni,

deformazioni, derivazioni o abbreviazioni è vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione – con riferimento al prosciutto – da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a cinque millimetri di altezza e cinque millimetri di larghezza.

È approvato

Art. 9.

(*Divieto di denominazioni diverse o integrate e norme accessorie*)

1. È vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), ed 8, comma 1, si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quella del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto, il prosciutto affumicato e simili.

3. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, è riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attività, in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.

4. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.

5. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresì, salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

MICOLINI. Signor Presidente, propongo un emendamento soppressivo del comma 2 di questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini soppressivo del secondo comma dell'articolo 9.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO III

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 10.

(*Obbligo di assoggettamento a controllo*)

1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori nonchè tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie per verificare l'idoneità all'uopo dei locali e degli impianti.

È approvato

Art. 11.

(*Vigilanza e controllo*)

1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

2. I Ministeri suddetti possono avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo specificamente abilitato, costituito da un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;

b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 1 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

È approvato

Art. 12.

(*Strumenti e tariffe di controllo*)

1. Il consorzio volontario di produttori di cui al comma 2 del precedente articolo 11, ove specificamente abilitato, fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni nonchè i sigilli di cui controlla l'applicazione, presenzia alla apposizione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito della attuazione della presente legge.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dal consorzio abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e prestazioni eseguite dal consorzio abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dal consorzio abilitato, comporta la interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni o prestazioni nonchè del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Micolini il seguente emendamento:

Aggiungere nel comma 1, dopo le parole: «della presente legge», *le altre:* «, anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO IV

SANZIONI

SEZIONE I

SANZIONI PENALI

Art. 13.

(*Norme penali relative alla tipicità del prodotto*)

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, è punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.

3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

È approvato

Art. 14.

(*Norme penali relative alla contraffazione del contrassegno*)

1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno ovvero lo detiene o lo usa contraffatto o alterato è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da cinque a cinquanta milioni di lire.

2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dalla applicazione della sanzione penale, può essere privato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi ad un anno, dei prosciutti che in quel periodo completano il periodo minimo di stagionatura.

È approvato

Art. 15.

(*Norme penali relative alla contraffazione del timbro e del sigillo*)

1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da due a venti milioni di lire.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dalla applicazione delle

sanzioni penali, possono essere privati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile o del diritto di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

È approvato

Art. 16.

(*Aggravamento delle sanzioni e pubblicazione della sentenza di condanna*)

1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione.

2. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

È approvato

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17.

(*Sanzioni relative alla regolarità della produzione animale*)

1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 4 per suini non allevati ed alimentati conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 ovvero a quanto disposto dalla presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce suine non accompagnate dai prescritti certificati e chiunque ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi o con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire.

È approvato

Art. 18.

(*Sanzioni per controlli e ispezioni*)

1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui al precedente articolo 10 sono puniti:

a) l'allevatore con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;

b) il macellatore con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;

c) il produttore con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;

d) il commerciante o qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), con la sanzione pecuniaria da centomila ad un milione di lire.

2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera *c*) del precedente comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dal consorzio abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

È approvato

Art. 19.

(*Sanzioni relative al sigillo*)

1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa la apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.

2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al regolamento di esecuzione o alle prescrizioni emanate al riguardo dal consorzio abilitato è punito con la sanzione pecuniaria di diecimila lire per ogni coscia.

3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, comporta – senza far decadere l'obbligo di corresponsione delle tariffe di cui al precedente articolo 12 – la asportazione dei sigilli indebitamente applicati.

È approvato

Art. 20.

(*Sanzioni relative alla denominazione, al confezionamento e alla etichettatura*)

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera *c*), 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonchè le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire.

2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, può essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

È approvato

Art. 21.

(*Norme procedimentali*)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore stesso delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perchè proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa.

È approvato

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(*Parere per l'inserimento nella zona tipica di industrie insalubri*)

1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe – così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, è subordinato al preventivo favorevole parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

È approvato

Art. 23.

(*Norme di esecuzione*)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle

foreste e con il Ministro della sanità, sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;

b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atte a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;

c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;

d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;

f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;

g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Micolini il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del comma 1, le seguenti lettere:

«*h*) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 12, comma 1;

i) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 3, comma 1 lettera *e*), e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Micolini.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:

Art. 24.

(*Abrogazioni ed entrata in vigore*)

1. È abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986.

4. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto disposto dall'articolo 23.

È approvato

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo desidera sottolineare come gli emendamenti approvati dalla Commissione rispondano sostanzialmente alle indicazioni provenienti dal Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI